

## IVA: PRESUPPOSTO TERRITORIALE - DEFINIZIONI

### 01. NOZIONE

Come noto il **DPR 26 ottobre 1972, n. 633** ha introdotto e disciplinato **l'imposta sul valore aggiunto (IVA)**.

Da quell'epoca sicuramente il DPR 633/1972 è stata la norma che ha raccolto il maggior numero di integrazioni e modificazioni e questa attitudine non pare mai placarsi.

In questa scheda ci soffermiamo sul **disposto dell'articolo 1 del DPR** titolato **Operazioni imponibili**, attraverso il quale vengono individuati i **tre presupposti** dell'Iva per occuparci, in questa scheda del **presupposto territoriale**, per meglio analizzare, dunque, **l'articolo 7** titolato **Territorialità dell'imposta - Definizioni** invitandovi, per gli altri due presupposti, a visionare le apposite schede e per l'analisi della territorialità ad analizzare le ulteriori due schede a seconda se si tratta di beni oppure di servizi.

### 02. L'ARTICOLO 1 DEL DPR 633/1972

L'articolo di approccio al DPR 633/1972 è di una assoluta brevità e di un altrettanto assoluta chiarezza:

#### Articolo 1 del DPR 633/1972

**L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate**

Poche parole di una chiarezza disarmante che individuano **i tre presupposti dell'imposta sul valore aggiunto**:

#### presupposto oggettivo

secondo cui rientrano nel campo di applicazione dell'Iva le operazioni definite come cessioni di beni o prestazioni di servizi

<b>presupposto soggettivo</b>	In base al quale l'imposta trova applicazione solo se l'operazione è posta in essere da un operatore economico (soggetto Iva)
<b>presupposto territoriale</b>	secondo cui l'operazione per scontare l'imposta deve essere effettuata nel territorio dello Stato.

I tre presupposti devono essere **simultaneamente soddisfatti**, in mancanza anche di uno solo l'operazione **non rientra nel campo Iva**.

Unica eccezione: **le importazioni** che rientrano nel campo Iva da chiunque effettuate poiché, in questo caso, il requisito soggettivo non è rilevante. Ciò significa che anche un privato sconta l'Iva, se esegue un'importazione, la sconterà in dogana.

### 03. IDENTIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

Definite le caratteristiche perché un'operazione possa dirsi ricadente nel campo Iva e avutane conferma occorre capire se l'operazione è:

<b>imponibile</b>	sottoposta, dunque, ad aliquota Iva;
<b>non imponibile</b>	senza applicazione di Iva in Italia;
<b>esente</b>	nel campo Iva ma ad aliquota zero per cento;
<b>esclusa</b>	operazioni escluse dalla base imponibile dell'imposta.

Tanto detto **immergiamoci nel presupposto territoriale dell'Iva** relativo alle **Definizioni** previsto dall'articolo 7 del DPR 633/1972.

### 04. LE DEFINIZIONI DELLA TERRITORIALITA'

L'articolo 7 è interamente dedicato alle definizioni in tema di territorialità dell'imposta sul valore aggiunto.

Il termine **STATO** (o Territorio dello Stato) coincide con il **territorio della Repubblica italiana** con l'**esclusione dei comuni di Livigno e Campione d'Italia nonché delle acque italiane del lago di Lugano**, la conseguenza è che i movimenti che giungono da e verso questi territori rappresentano delle importazioni o esportazioni.

Il termine **COMUNITA'** (o territorio della Comunità) individua il **territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea** con le **esclusioni** riportate nell'articolo e che, unitamente a quelle italiane si ritiene utile riportare in tabella dopo il successivo paragrafo.

Ai fini Iva il territorio comunitario non collima esattamente col territorio comunitario doganale o col territorio statistico. In ogni caso corrisponde all'insieme dei territori degli Stati membri con esclusione di alcuni territori detti "terzi" e con l'attrazione di analoghi, infatti, ad esempio, l'articolo 4 della regolamento CE 638/2004 dice: *"Il territorio statistico degli Stati membri coincide con il loro territorio doganale quale definito dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario .*

*In deroga al paragrafo 1, il territorio statistico della Germania include l'isola di Helgoland."*  
Vediamo la tabella sempre con riferimento all'Iva.

Anno entrata UE	Stato membro	Codice ISO	Territori esclusi	Paesi e territori attratti
25/03/1957	<b>ITALIA</b>	<b>IT</b>	Comuni di: Livigno Campione d'Italia Acque nazionali Lago di Lugano	===
	<b>GERMANIA</b>	<b>DE</b>	Isola di Helgoland e territorio di Busingen	===
	<b>FRANCIA</b>	<b>FR</b>	Dipartimenti francesi d'oltremare	Principato di Monaco
	<b>BELGIO</b>	<b>BE</b>	===	===
	<b>OLANDA</b>	<b>NL</b>	===	===
	<b>LUSSEMBURGO</b>	<b>LU</b>	===	===
1972	<b>DANIMARCA</b>	<b>DK</b>	===	===
	<b>IRLANDA</b>	<b>IE</b>	===	===
	<b>GRAN BRETAGNA</b>	<b>GB</b>	Isole Anglo Normanne	Isola di Man

1981	GRECIA	EL	Monte Athos	===
1986	PORTOGALLO	PT	===	===
	SPAGNA	ES	Ceuta e Melilla Isole Canarie	===
1995	AUSTRIA	AT	===	===
	FINLANDIA	FI	Isole Aland	===
	SVEZIA	SE	===	===
01/05/2004	CIPRO	CY	===	Zine Akrotiri e Dhekelia
	ESTONIA	EE	===	===
	LETTONIA	LV	===	===
	LITUANIA	LT	===	===
	MALTA	MT	===	===
	POLONIA	PL	===	===
	REPUBBLICA CECA	CZ	===	===
	REPUBBLICA SLOVACCA	SK	===	===
	SLOVENIA	SI	===	===
UNGHERIA	HU	===	===	
2007	ROMANIA	RO	===	===
	BULGARIA	BG	===	===
01/07/2013	CROAZIA	HR	===	===

## 5. IL LUOGO DI FATTURAZIONE

Come noto, **Iva è un tributo armonizzato**.

Nell'ambito della Comunità europea, **l'armonizzazione fiscale** è un procedimento attraverso cui si rendono affini le discipline normative di determinati tributi comuni agli Stati membri, al fine di eliminare le distorsioni di origine fiscale che ostacolano la libera

concorrenza nel mercato unico e di non discriminare merci, persone, servizi e capitali in base alla nazionalità.

**Armonizzare non vuol dire unificare**, ma solo adeguarsi a un tipo comune (presupposto, base imponibile, aliquote) ed eliminare le divergenze più significative.

**La Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006** reca norme **relative al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**. La stessa è stata modificata dalla **direttiva 13 luglio 2010 n. 2010/45/UE** per quanto riguarda **le norme di fatturazione**.

Le nuove regole sono in vigore, generalmente, **dal 1° gennaio 2013** e risalgono, per il caso che ci interessa, all'articolo 219 bis relativo alla fatturazione ed al luogo di emissione, stabilendo che:

1) La fatturazione è soggetta alle norme applicabili nello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, **ma in deroga** è soggetta alle **norme dello Stato in cui il fornitore ha stabilito la sede della propria attività** o dispone di una valida organizzazione dalla quale la cessione viene effettuata quando:

a) il fornitore/prestatore non è stabilito nello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi o la sua stabile organizzazione non interviene nella cessione o nella prestazione.

(N.B.: quando l'acquirente/destinatario emette la fattura (autofatturazione) si applica il punto 1.)

b) la cessione di beni o la prestazione di servizi non si considera effettuata nella Comunità.

Ricordiamo che per i fornitori non residenti che pongono in essere operazioni territoriali in Italia verso operatori soggetti passivi residenti **l'articolo 17, comma 2, del D.P.R. 633/1972** prevede, per gli acquisti territoriali diversi dalle importazioni, sempre l'applicazione del reverse charge in capo al soggetto passivo residente, quando il fornitore non è stabilito.



---

Va aggiunto che, molte operazioni carenti del requisito territoriale (cioè le operazioni che si considerano effettuate fuori dallo Stato in base ai criteri previsti dalla disciplina della territorialità) sono tuttavia soggette ad obbligo di fatturazione, registrazione, ecc. con l'indicazione, in luogo dell'imposta delle annotazioni previste dal **1° gennaio 2013 dall'articolo 21, comma 6-bis, del D.P.R. 633/1972.**

Nell'apposita scheda sulla fatturazione, presente in questa Sezione si potranno vedere maggiori approfondimenti.

